



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E FONDI EUROPEI
SERVIZIO PATRIMONIO**

**CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DELL'IMPIANTO SPORTIVO EX
BOCCIODROMO "UMBERTO GRANAGLIA" E AREA LIMITROFA.**

Faq – Risposte alle domande più frequenti

1) **Domanda:** Poiché la procedura ammette la partecipazione anche di soggetti associativi e, in particolare, di enti non iscritti al Registri imprese/CCIAA, è fisiologico che un Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS non disponga di visura camerale. In tale quadro si chiede di confermare che, per un ETS (ai sensi della legge 117/2017), l'adempimento relativo all'"iscrizione" richiamato nei modelli/dichiarazioni (ove riferito ai soggetti economici iscritti in CCIAA) debba intendersi assolto mediante l'indicazione degli estremi di iscrizione al RUNTS (sezione, numero, data) e certificato RUNTS con eventuale annotazione nei campi CCIAA del tipo: "ETS – non soggetto a iscrizione CCIAA, iscritto al RUNTS".

Risposta: Il punto 4.1 del Disciplinare di asta pubblica prevede che possono prendere parte alla procedura e presentare offerta nell'ambito della stessa:

1. Società Sportive Dilettantistiche costituite anche nella forma di cooperativa o società di capitali senza finalità di lucro;
1. Associazioni Sportive Dilettantistiche;
2. Discipline sportive associate;
3. Enti di Promozione Sportiva;
4. Federazioni Sportive Nazionali;
5. Società Sportive Professionistiche;
6. Operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 del d.lgs. n. 36/2023, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi., come definiti anche dall'art. 65 del medesimo decreto.

7. Raggruppamenti di soggetti che si impegnano in caso di aggiudicazione a costituire tra loro un nuovo soggetto giuridico nelle forme previste dalla normativa, con le modalità indicate nel presente avviso.

Pertanto i soggetti ammessi a partecipare all'asta sopra elencati, che, ai sensi della normativa vigente, non sono tenuti ad essere iscritti al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato non dovranno dichiarare tale requisito.

E' facoltà degli Enti del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 indicare degli estremi di iscrizione al RUNTS, allegando l'eventuale documentazione ritenuta idonea.

2) **Domanda:** Considerato che il disciplinare di asta pubblica richiama la procedura prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, occorre evidenziare che il Codice dei contratti pubblici consente la partecipazione congiunta di più operatori economici alle procedure di gara. In particolare, l'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina i raggruppamenti temporanei di operatori economici (ATI/RTI) e i consorzi ordinari, prevedendo espressamente la possibilità per più soggetti di presentare un'offerta congiunta. In tale contesto, al fine di impostare correttamente la partecipazione ed evitare irregolarità formali, si chiede di chiarire:

quali siano le modalità corrette per "formalizzare" il raggruppamento già al momento della presentazione dell'offerta, ai soli fini della gara, indicando in modo puntuale:

- come compilare l'Allegato C (Istanza) per indicare i componenti del raggruppamento e l'eventuale soggetto mandatario/capogruppo;
- se l'Allegato D (Dichiarazioni) debba essere prodotto separatamente da ciascun componente e con quali riferimenti al raggruppamento;
- come debbano essere sottoscritti l'Allegato B (Schema di contratto per accettazione) e l'Allegato F (Offerta economica): firma congiunta di tutti i componenti ovvero firma del solo mandatario/capogruppo;
- se, nell'ipotesi di firma del solo mandatario/capogruppo, sia sufficiente un mandato/atto di impegno sottoscritto tra le parti (scrittura privata) da inserire nel plico.

Risposta: Per la compilazione dell'Istanza di partecipazione (Allegato C) e dell'offerta economica (Allegato F) bisogna distinguere se il RTI è già costituito oppure costituendo, ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

In particolare, ai sensi dell'art. 65 del suindicato d.lgs. 36/2026, se il RTI è già costituito l'istanza di partecipazione e l'offerta economica devono essere compilate e firmate dalla mandataria

(capogruppo) tramite il proprio legale rappresentante, in quanto la mandataria agisce con rappresentanza delle mandanti in virtù del mandato collettivo speciale già conferito.

Se il RTI non è ancora formalmente costituito (costituendo) ai sensi dell'art. 68 del d.l.gs. n. 36/2023, l'istanza e l'offerta economica devono essere compilate e sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento (la mandataria designata/capogruppo e tutte le mandanti), e devono contenere l'impegno a costituire il RTI in caso di aggiudicazione e a conferire il mandato alla capogruppo.

Si precisa che sia l'istanza di partecipazione che l'offerta economica è solo una per tutte le imprese, nelle quali devono essere elencati tutti i componenti del futuro raggruppamento i quali dovranno provvedere tutti alla loro sottoscrizione.

Per quanto riguarda l'Allegato B (Schema di contratto per accettazione), nel caso in cui il RTI è già costituito deve essere firmato dalla mandataria (capogruppo) tramite il proprio legale rappresentante; se invece il RTI non è ancora formalmente costituito è necessaria la firma congiunta di tutti i componenti del futuro raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 68 del d.l.gs. 36/2028 l'Allegato D (Dichiarazioni) deve essere prodotto separatamente da ciascun componente indicando la persona giuridica, associazione//società o ente rappresentato senza fare riferimento al raggruppamento.

Solo nelle ipotesi di RTI costituito nelle forme di legge, ovverosia tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, è possibile la sottoscrizione della documentazione di gara solo da parte del mandatario/capogruppo.

3) Domanda: Premesso che la previsione è qualificata come requisito "speciale" e che il D.Lgs. n. 36/2023 contempla il ricorso all'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione, si chiede di confermare che, qualora uno o più componenti di una partecipazione plurima (raggruppamento/ATI-RTI o forma equivalente) non risultino in possesso di tale requisito, sia possibile soddisfarlo mediante avvalimento, allegando nel plico la relativa documentazione (contratto di avvalimento e dichiarazioni dell'ausiliaria, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente).

Risposta: Nella documentazione di gara non viene menzionato l'istituto dell'avvalimento, pertanto è utilizzabile nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge.

4) Domanda: Qualora la Stazione appaltante ritenga non applicabile l'avvalimento per tale requisito specifico, si chiede di indicare espressamente se, in caso di partecipazione in forma aggregata, sia ritenuto sufficiente che il requisito "attività nel settore sportivo" risulti in capo al solo mandatario/capogruppo oppure se debba essere posseduto da ciascun componente.

Risposta: Il punto 4.2.2 del Disciplinare di asta pubblica prevede espressamente che: “Nel caso di raggruppamento, i requisiti di ordine generale e i requisiti speciali devono essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento”.

Domanda: Per i soggetti iscritti al Registro Imprese, si chiede di precisare se il riferimento alla “visura camerale” debba intendersi necessariamente correlato a specifici codici ATECO (e, in caso affermativo, quali codici o macro-categorie siano ritenuti coerenti), ovvero se sia sufficiente che dall’oggetto sociale/attività risultante in visura emerga lo svolgimento di attività in ambito sportivo, anche in assenza di un ATECO “tipico”.

Risposta: Come indicato al punto 4.2.2 lett. b) del Disciplinare di asta pubblica rubricato: “Requisiti speciali” i soggetti partecipanti devono possedere quale requisito specifico quello di “svolgere attività nel settore dello sport per espressa previsione degli statuti e/o atto costitutivo o visura camerale”, pertanto è sufficiente che dall’oggetto sociale/attività risultante in visura camerale emerga lo svolgimento di attività in ambito sportivo, oppure sia giustificato con opportune documentazioni/dichiarazioni espresse nell’istanza di partecipazione alla gara e/o allegate alla stessa.

A tal proposito si ricorda che ai sensi il punto 6 del Disciplinare di asta sarà la Commissione di gara a tale scopo nominata che procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi pervenuti nei termini, verificandone la completezza e la conformità alle disposizioni del presente disciplinare.

IL DIRIGENTE
Lavori Pubblici e Fondi Europei
Arch. Roberta Cardaci
(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005)